

n. 52/ 2023-1 P.U. CONCORDATO MINORE



TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile

Il Giudice dott. ssa Maria Grazia Barbuto,

Vista la domanda depositata ai sensi dell'art. 74 e ss. CCII, da parte di
 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Chiara
Guglielmi e dall'avv. Giuseppe Faggioni Alessandro, con l'assistenza del gestore della crisi avv.
Cristina Cuscela;

Letta la proposta di concordato minore con richiesta di misure protettive;

Vista la successiva integrazione della proposta di concordato intervenuta nei termini concessi dal
GD con decreto del 24.7.2023;

Preso atto del deposito della documentazione prevista dall'art. 75 CCII e della relazione
particolareggiata dell'OCC ex art. 76 co. 2, CCII anche in data 7.8.2023;

Esaminati gli atti, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Premesso che ha depositato innanzi al Tribunale di La Spezia ricorso ex
artt. 74 ss. CCII chiedendo l'ammissione della propria proposta di concordato minore descritta,
contestualmente alla pronuncia a carico dei creditori aventi titolo o causa anteriore del divieto di
iniziare o proseguire azioni esecutive individuali od azioni cautelari di sequestro conservativo
nonché del divieto di acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore;

Richiamato il decreto del GD in data 24.7.2023, con cui si evidenziavano alcune criticità ai fini
dell'ammissibilità della proposta di concordato e vista la successiva integrazione depositata dal
ricorrente in data 7.8.2023;

Ritenuta la sussistenza, in base alla sommaria valutazione richiesta in questa fase, dei requisiti
imposti dalla legge all'art. 75 CCII e la relazione particolareggiata dell'OCC, contenenti le
informazioni e i documenti di cui all'art. 76 CCII;

Considerato in particolare che:

- sussiste la competenza territoriale del Tribunale adito in quanto il ricorrente è residente in La Spezia;
- parte ricorrente si qualifica come ex imprenditore individuale, la cui attività (stampa digitale su

abbigliamento e produzione e vendita di bigiotteria) è cessata nel maggio 2018 e che deve ammettersi l'assoggettabilità di tali soggetti al concordato minore nonostante quanto previsto dall'art. 33 co. 4 CCII, alla luce delle seguenti ragioni, sinteticamente già esposte dal GD con il decreto richiamato:

- l'art. 74 co. 1 CCII accorda la possibilità di formulare una proposta di concordato minore ai debitori di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) (i.e. in stato di sovraindebitamento) escluso il consumatore. Di conseguenza, fatta eccezione per il consumatore, i soggetti rientranti nella previsione normativa sono il professionista, l'imprenditore minore, l'imprenditore agricolo, la start-up innovativa e *“ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale/liquidazione coatta amministrativa”* o altre procedure liquidatorie previste dal c.c. o altre leggi speciali in caso di crisi o insolvenza.

In particolare, per quanto di interesse, deve intendersi assoggettabile a concordato minore anche l'imprenditore individuale cessato, perché seppur astrattamente assoggettabile a liquidazione giudiziale, non lo è dopo un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese (se sopra soglia) o in ogni caso se impresa minore e in questo caso ben può accedere al concordato minore liquidatorio;

- l'art. 33 ultimo co. CCII prevede l'inammissibilità della domanda di concordato per l'imprenditore cancellato dal registro delle imprese, da intendersi come imprenditore collettivo, che con tale adempimento si estingue ai sensi dell'art. 2495 c.c.;

- un'interpretazione contraria impedirebbe all'imprenditore individuale che voglia raggiungere un accordo con i propri creditori per debiti maturati nell'attività d'impresa, sia l'accesso allo strumento di regolazione dell'accordo di ristrutturazione ex art. 67 CCII, sia il concordato minore;

- il ricorrente non risulta aver beneficiato di alcuna esdebitazione e non sono stati compiuti atti diretti a frodare i creditori;
- sussiste il requisito oggettivo dello stato di sovraindebitamento, inteso quale stato di crisi o insolvenza definiti dall'art. 2 co. 1 lett. a);

Rilevato in particolare che l'indebitamento complessivo ammonta a Euro 61.360,56, così distribuito:

- Euro 3.341,20 spese prededuttive (compenso OCC e consulenti della ricorrente) (fermo quanto previsto dall'art. 81 co. 4 CCII in relazione al compenso dell'OCC);
- Euro 51.768,08 creditori privilegiati (ADER ex art. 2752 co. 1 e co. 2 e art. 2753 c.c.);
- Euro 3.060,30 creditori privilegiati (Spezia Risorse ex art. 2752 co. 3 c.c.);
- Euro 3.159,28 ADER in chirografo;

- Euro 31,70 Spezia Risorse in chirografo;

Considerato che il ricorrente non è intestatario di alcun bene mobile registrato/immobili, ad eccezione del saldo attivo del conto corrente n.2858 acceso presso Banco BPM (Euro 5.586,28) e dello stipendio mensile percepito in misura pari a circa Euro 1.300/1.400,00 netti, di cui Euro 1.170,00 circa per far fronte alle spese di mantenimento;

Rilevato che la proposta di concordato minore depositata ha i seguenti contenuti:

- Pagamento in misura percentuale pari al 34,21367% dei soli creditori privilegiati entro trenta giorni dalla definitività della sentenza di omologa del concordato, oltre all'integrale pagamento delle competenze del legale e dell'OCC;
- L'attivo a disposizione si compone dei seguenti elementi:
 - a) Saldo attivo del conto corrente intestato al ricorrente per Euro 5.500,00;
 - b) Finanza aggiuntiva messa a disposizione da terzi () entro trenta giorni dalla definitività del decreto di omologa della presente procedura (per ulteriori Euro 16.600,00), avendo i terzi già rilasciato in deposito fiduciario presso l'OCC appositi assegni circolari di pari importo;
- I creditori non sono suddivisi in classi, considerato che l'art. 74 co. 2 CCII ne prevede solo l'eventualità, fermo nel caso di specie il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione, stante la presenza di finanza esterna che consente il soddisfacimento parziale dei privilegiati nella misura del 34,21367%.

Evidenziato inoltre che- trattandosi di proposta concordataria da qualificare come liquidatoria- non essendo prevista la prosecuzione dell'attività d'impresa (di fatto già cessata da tempo), l'ammissibilità è condizionata alla presenza di un apporto di risorse esterne che aumentino la soddisfazione dei creditori in misura apprezzabile.

Nel caso di specie, tale apporto di risorse esterne è previsto nella misura di Euro 16.600,00, da ritenersi senz'altro apprezzabile, tenuto conto del valore complessivo dell'attivo disponibile e del fatto che nell'alternativa liquidatoria i creditori sarebbero soddisfatti in un arco temporale più ampio (sei anni a fronte di trenta giorni dall'omologa del concordato).

Il gestore nominato quale OCC, nella propria relazione, ha attestato la fattibilità e sostenibilità della proposta;

Ritenuto, in conclusione, che – ai sensi dell'art. 78 CCII- la domanda è ammissibile e la procedura deve quindi essere dichiarata aperta;

Vista la specifica richiesta del ricorrente, vanno disposte le misure protettive a tutela del patrimonio del sovraindebitato e dell'attuabilità del piano fino alla conclusione del procedimento, in termini di sospensione generale delle azioni esecutive e cautelari individuali, non essendo state indicate ad

oggi procedure esecutive specifiche già pendenti o preannunciate.

P.Q.M.

VISTI gli artt. 74 ss CCII,

DICHIARA ammissibile la proposta di concordato minore e conseguentemente

DICHIARA aperta la procedura di concordato minore depositata dal ricorrente

DISPONE

che a cura dell'OCC la proposta e il piano, corredati dalla relazione dell'OCC e dal presente decreto siano comunicati a tutti i creditori e pubblicati mediante inserimento nell'apposita area del sito web del Tribunale e nel registro delle imprese, ove il debitore svolga attività d'impresa

DISPONE

che fino alla definitività del provvedimento di omologa non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore

AVVERTE

che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio nei limiti di quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, c.c.

AVVERTE

Il debitore che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto

ASSEGNA

ai creditori termine fino al 29.9.2023 per far pervenire all'OCC, a mezzo p.e.c. o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale), la dichiarazione di adesione o mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni (a tal fine si precisa che Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà esprimere direttamente il voto solo per i crediti propri, spettando ai singoli enti impositori la legittimazione ad esprimere il consenso sui rispettivi crediti), con avvertimento che in mancanza di comunicazione all'OCC o di espressione del voto oltre il termine sopra indicato, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta;

AVVERTE

i creditori che nella comunicazione da trasmettere all'OCC dovranno indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale), a cui ricevere tutte le comunicazioni, con avvertimento che in difetto i provvedimenti saranno comunicati con deposito in Cancelleria;

DISPONE

che l'OCC curi l'esecuzione del presente decreto;

che l'OCC, decorso il termine assegnato ai creditori, riferisca prontamente al Giudice delegato mediante relazione da depositarsi telematicamente con l'indicazione dell'esito del voto (precisando l'elenco dei creditori ammessi al voto e i relativi importi nonché le adesioni o mancate adesioni ricevute) ed allegando le dichiarazioni di voto pervenute e le eventuali contestazioni ricevute dai creditori.

Si comunichi all'OCC e al ricorrente.

La Spezia, 30.8.2023

Il Giudice Designato
Maria Grazia Barbuto